

**Council of Europe Framework Convention
on the Value of Cultural Heritage for
Society¹**

**Convenzione quadro del Consiglio d'Europa
sul valore dell'eredità culturale² per la
società**

Faro, 27.X.2005

Faro, 27.X.2005

Preamble

The member States of the Council of Europe,
Signatories hereto,

Considering that one of the aims of the
Council of Europe is to achieve greater unity
between its members for the purpose of
safeguarding and fostering the ideals and
principles, founded upon respect for human
rights, democracy and the rule of law, which
are their common heritage;

Recognising the need to put people and
human values at the centre of an enlarged
and cross-disciplinary concept of cultural
heritage;

Emphasising the value and potential of
cultural heritage wisely used as a resource for
sustainable development and quality of life in
a constantly evolving society;

Recognising that every person has a right to
engage with the cultural heritage of their
choice, while respecting the rights and
freedoms of others, as an aspect of the right
freely to participate in cultural life enshrined
in the United Nations Universal Declaration of
Human Rights (1948) and guaranteed by the
International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (1966);

Convinced of the need to involve everyone in
society in the ongoing process of defining and

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa,
firmatari della presente Convenzione

Considerando che uno degli obiettivi del
Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione
più stretta fra i suoi membri, allo scopo di
salvaguardare e promuovere quegli ideali e
principi, fondati sul rispetto dei diritti umani,
della democrazia e dello stato di diritto, che
costituiscono la loro eredità comune;

Riconoscendo la necessità di mettere le
persone e i valori umani al centro di un'idea
ampliata e interdisciplinare di eredità
culturale;

Rimarcando il valore ed il potenziale di
un'eredità culturale usata saggiamente come
risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la
qualità della vita, in una società in costante
evoluzione;

Riconoscendo che ogni persona ha il diritto,
nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, di
interagire con l'eredità culturale di propria
scelta, in quanto parte del diritto a
partecipare liberamente alla vita culturale,
sancito dalla Dichiarazione Universale delle
Nazioni Unite dei Diritti dell'Uomo (1948) e
garantito dal Patto Internazionale sui Diritti
Economici, Sociali e Culturali (1966);

Convinti della necessità di coinvolgere ogni
membro della società nel processo continuo

¹ The Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community entered into force on 1 December 2009. As a consequence, as from that date, any reference to the European Economic Community shall be read as the European Union.

² Il termine cultural heritage é stato volutamente tradotto come eredità culturale, per evitare confusioni o sovrapposizioni con la definizione di patrimonio culturale di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio.

managing cultural heritage;

Convinced of the soundness of the principle of heritage policies and educational initiatives which treat all cultural heritages equitably and so promote dialogue among cultures and religions;

Referring to the various instruments of the Council of Europe, in particular the European Cultural Convention (1954), the Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe (1985), the European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage (1992, revised) and the European Landscape Convention (2000);

Convinced of the importance of creating a pan-European framework for co-operation in the dynamic process of putting these principles into effect;

Have agreed as follows:

di definizione e di gestione dell'eredità culturale;

Convinti della fondatezza dei principi di quelle politiche per il patrimonio culturale e delle iniziative educative che trattano equamente tutte le eredità culturali, promuovendo così il dialogo fra le culture e le religioni;

Richiamando i vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione Culturale Europea (1954), la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d'Europa (1985), la Convenzione Europea sulla Protezione del Patrimonio Archeologico (rivista nel 1992) e la Convenzione Europea del Paesaggio (2000);

Convinti dell'importanza di creare un quadro di riferimento pan-europeo per la cooperazione nel processo dinamico di attuazione di questi principi;

Hanno convenuto quanto segue:

Section I – Aims, definitions and principles

Article 1 – Aims of the Convention

The Parties to this Convention agree to:

- A. recognise that rights relating to cultural heritage are inherent in the right to participate in cultural life, as defined in the Universal Declaration of Human Rights;
- B. recognise individual and collective responsibility towards cultural heritage;
- C. emphasise that the conservation of cultural heritage and its sustainable use have human development and quality of life as their goal;
- D. take the necessary steps to apply the provisions of this Convention concerning:
 - a. the role of cultural heritage in the construction of a peaceful and democratic society, and in the processes of sustainable development and the promotion of cultural diversity;
 - b. greater synergy of competencies among all the public, institutional and private actors concerned.

Article 2 – Definitions

For the purposes of this Convention,

- A. cultural heritage is a group of resources inherited from the past which people identify, independently of ownership, as a reflection and expression of their constantly evolving values, beliefs, knowledge and traditions. It includes all aspects of the environment resulting from the interaction between people and places through time;
- B. a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations.

Article 3 – The common heritage of Europe

The Parties agree to promote an understanding of the common heritage of Europe, which consists of:

- A. all forms of cultural heritage in Europe

Sezione I: Obiettivi, definizioni e principi

Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione convengono nel:

- A. riconoscere che i diritti relativi l'eredità culturale sono inerenti al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
- B. riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell'eredità culturale;
- C. sottolineare che la conservazione dell'eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;
- D. prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:
 - a. al ruolo dell'eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale;
 - b. a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti.

Articolo 2 - Definizioni

Per gli scopi di questa Convenzione,

- A. l'eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell'ambiente risultanti dall'interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;
- B. una comunità ereditaria è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

Articolo 3 - Eredità comune dell'Europa

Le Parti convengono nel promuovere la comprensione dell'eredità comune dell'Europa, che consiste in:

- A. tutte le forme di eredità culturale in

which together constitute a shared source of remembrance, understanding, identity, cohesion and creativity, and

- B. the ideals, principles and values, derived from the experience gained through progress and past conflicts, which foster the development of a peaceful and stable society, founded on respect for human rights, democracy and the rule of law.

Article 4 – Rights and responsibilities relating to cultural heritage

The Parties recognise that:

- A. everyone, alone or collectively, has the right to benefit from the cultural heritage and to contribute towards its enrichment;
- B. everyone, alone or collectively, has the responsibility to respect the cultural heritage of others as much as their own heritage, and consequently the common heritage of Europe;
- C. exercise of the right to cultural heritage may be subject only to those restrictions which are necessary in a democratic society for the protection of the public interest and the rights and freedoms of others.

Article 5 – Cultural heritage law and policies

The Parties undertake to:

- A. recognise the public interest associated with elements of the cultural heritage in accordance with their importance to society;
- B. enhance the value of the cultural heritage through its identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation;
- C. ensure, in the specific context of each Party, that legislative provisions exist for exercising the right to cultural heritage as defined in Article 4;
- D. foster an economic and social climate which supports participation in cultural heritage activities;
- E. promote cultural heritage protection as a central factor in the mutually supporting objectives of sustainable development, cultural diversity and contemporary creativity;

Europa che nel complesso costituiscono una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; e,

- B. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e ai conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.

Articolo 4 - Diritti e responsabilità concernenti l'eredità culturale

Le Parti riconoscono che:

- A. chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dall'eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento;
- B. chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare parimenti la propria e l'altrui eredità culturale e, di conseguenza, l'eredità comune dell'Europa;
- C. l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà.

Articolo 5 - Leggi e politiche sull'eredità culturale

Le Parti si impegnano a:

- A. riconoscere l'interesse pubblico associato agli elementi dell'eredità culturale, in conformità con la loro importanza per la società;
- B. accrescere il valore dell'eredità culturale attraverso la sua identificazione, lo studio, l'interpretazione, la protezione, la conservazione e presentazione;
- C. assicurare che, nel contesto di ogni Parte, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto all'eredità culturale, come definito nell'articolo 4;
- D. favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l'eredità culturale;
- E. promuovere la protezione dell'eredità culturale, quale fattore centrale di obiettivi, in reciproco supporto di sviluppo sostenibile, diversità culturale e creatività contemporanea;

- F. recognise the value of cultural heritage situated on territories under their jurisdiction, regardless of its origin;
- G. formulate integrated strategies to facilitate the implementation of the provisions of this Convention.

Article 6 – Effects of the Convention

No provision of this Convention shall be interpreted so as to:

- A. limit or undermine the human rights and fundamental freedoms which may be safeguarded by international instruments, in particular, the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
- B. affect more favourable provisions concerning cultural heritage and environment contained in other national or international legal instruments;
- C. create enforceable rights.

- F. riconoscere il valore dell'eredità culturale sita nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
- G. formulare strategie integrate per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 6 - Effetti della Convenzione

Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di:

- A. limitare o mettere in pericolo i diritti umani e le libertà fondamentali che possono essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la Protezione dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali;
- B. influenzare disposizioni più favorevoli riguardo all'eredità culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;
- C. generare diritti immediatamente applicabili.

Section II – Contribution of cultural heritage to society and human development

Article 7 – Cultural heritage and dialogue

The Parties undertake, through the public authorities and other competent bodies, to:

- A. encourage reflection on the ethics and methods of presentation of the cultural heritage, as well as respect for diversity of interpretations;
- B. establish processes for conciliation to deal equitably with situations where contradictory values are placed on the same cultural heritage by different communities;
- C. develop knowledge of cultural heritage as a resource to facilitate peaceful co-existence by promoting trust and mutual understanding with a view to resolution and prevention of conflicts;
- D. integrate these approaches into all aspects of lifelong education and training.

Article 8 – Environment, heritage and quality of life

The Parties undertake to utilise all heritage aspects of the cultural environment to:

- A. enrich the processes of economic, political, social and cultural development and land-use planning, resorting to cultural heritage impact assessments and adopting mitigation strategies where necessary;
- B. promote an integrated approach to policies concerning cultural, biological, geological and landscape diversity to achieve a balance between these elements;
- C. reinforce social cohesion by fostering a sense of shared responsibility towards the places in which people live;
- D. promote the objective of quality in contemporary additions to the environment without endangering its cultural values.

culturale alla società e allo sviluppo umano

Articolo 7 - Eredità culturale e dialogo

Le Parti si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti a:

- A. incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione dell'eredità culturale, così come il rispetto per la diversità delle interpretazioni;
- B. stabilire i processi di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse;
- C. sviluppare la conoscenza dell'eredità culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, attraverso la promozione della fiducia e della comprensione reciproca, in un'ottica di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;
- D. integrare questi approcci in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione permanente.

Articolo 8 - Ambiente, eredità e qualità della vita

Le Parti si impegnano a utilizzare tutti gli aspetti del patrimonio nell'ambiente culturale per:

- A. arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sull'eredità culturale e adottando strategie di mitigazione dei danni;
- B. promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;
- C. rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi nei quali le popolazioni vivono;
- D. promuovere l'obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

Articolo 9 - Uso sostenibile dell'eredità

Article 9 – Sustainable use of the cultural heritage

To sustain the cultural heritage, the Parties undertake to:

- A. promote respect for the integrity of the cultural heritage by ensuring that decisions about change include an understanding of the cultural values involved;
- B. define and promote principles for sustainable management, and to encourage maintenance;
- C. ensure that all general technical regulations take account of the specific conservation requirements of cultural heritage;
- D. promote the use of materials, techniques and skills based on tradition, and explore their potential for contemporary applications;
- E. promote high-quality work through systems of professional qualifications and accreditation for individuals, businesses and institutions.

Article 10 – Cultural heritage and economic activity

In order to make full use of the potential of the cultural heritage as a factor in sustainable economic development, the Parties undertake to:

- A. raise awareness and utilise the economic potential of the cultural heritage;
- B. take into account the specific character and interests of the cultural heritage when devising economic policies; and
- C. ensure that these policies respect the integrity of the cultural heritage without compromising its inherent values.

culturale

Al fine di rendere sostenibile l'eredità culturale, le Parti si impegnano a:

- A. promuovere il rispetto per l'integrità dell'eredità culturale, assicurando che le decisioni riguardo alle modifiche comprendano la comprensione dei valori culturali ad essa connessi;
- B. definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione;
- C. assicurare che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione dell'eredità culturale;
- D. promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle abilità basate sulla tradizione, ed esplorarne il potenziale per le applicazioni contemporanee;
- E. promuovere l'alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

Articolo 10 – Eredità culturale e attività economica

Per utilizzare pienamente il potenziale dell'eredità culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano a:

- A. accrescere la consapevolezza e l'uso del potenziale economico dell'eredità culturale;
- B. considerare il carattere specifico e gli interessi dell'eredità culturale nell'ideare le politiche economiche; e
- C. accertarsi che queste politiche rispettino l'integrità dell'eredità culturale senza comprometterne i valori intrinseci.

Section III – Shared responsibility for cultural heritage and public participation

Article 11 – The organisation of public responsibilities for cultural heritage

In the management of the cultural heritage, the Parties undertake to:

- A. promote an integrated and well-informed approach by public authorities in all sectors and at all levels;
- B. develop the legal, financial and professional frameworks which make possible joint action by public authorities, experts, owners, investors, businesses, non-governmental organisations and civil society;
- C. develop innovative ways for public authorities to co-operate with other actors;
- D. respect and encourage voluntary initiatives which complement the roles of public authorities;
- E. encourage non-governmental organisations concerned with heritage conservation to act in the public interest.

Article 12 – Access to cultural heritage and democratic participation

The Parties undertake to:

- A. encourage everyone to participate in:
 - a. the process of identification, study, interpretation, protection, conservation and presentation of the cultural heritage;
 - b. public reflection and debate on the opportunities and challenges which the cultural heritage represents;
- B. take into consideration the value attached by each heritage community to the cultural heritage with which it identifies;
- C. recognise the role of voluntary organisations both as partners in activities and as constructive critics of cultural heritage policies;
- D. take steps to improve access to the heritage, especially among young people and the disadvantaged, in

confronti dell'eredità culturale e della partecipazione del pubblico

Articolo 11 – Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di eredità culturale

Nella gestione dell'eredità culturale, le Parti si impegnano a:

- A. promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle autorità pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;
- B. sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;
- C. sviluppare percorsi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori;
- D. rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;
- E. incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione dell'eredità ad agire nell'interesse pubblico.

Articolo 12 - Accesso all'eredità culturale e partecipazione democratica

Le Parti si impegnano a:

- A. incoraggiare ciascuno a partecipare:
 - a. al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell'eredità culturale;
 - b. alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che l'eredità culturale rappresenta;
- B. prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità ereditaria all'eredità culturale in cui si identifica;
- C. riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato, sia come partner nelle attività, sia come parte di critica costruttiva delle politiche per l'eredità culturale;
- D. intraprendere azioni per migliorare l'accesso all'eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla

order to raise awareness about its value, the need to maintain and preserve it, and the benefits which may be derived from it.

Article 13 – Cultural heritage and knowledge

The Parties undertake to:

- A. facilitate the inclusion of the cultural heritage dimension at all levels of education, not necessarily as a subject of study in its own right, but as a fertile source for studies in other subjects;
- B. strengthen the link between cultural heritage education and vocational training;
- C. encourage interdisciplinary research on cultural heritage, heritage communities, the environment and their inter-relationship;
- D. encourage continuous professional training and the exchange of knowledge and skills, both within and outside the educational system.

Article 14 – Cultural heritage and the information society

The Parties undertake to develop the use of digital technology to enhance access to cultural heritage and the benefits which derive from it, by:

- A. encouraging initiatives which promote the quality of contents and endeavour to secure diversity of languages and cultures in the information society;
- B. supporting internationally compatible standards for the study, conservation, enhancement and security of cultural heritage, whilst combating illicit trafficking in cultural property;
- C. seeking to resolve obstacles to access to information relating to cultural heritage, particularly for educational purposes, whilst protecting intellectual property rights;
- D. recognising that the creation of digital contents related to the heritage should not prejudice the conservation of the existing heritage.

necessità di mantenerlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.

Articolo 13 - Eredità culturale e conoscenza

Le Parti si impegnano a:

- A. facilitare l'inclusione della dimensione dell'eredità culturale in tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio di per sé, ma come fonte feconda anche per altri ambiti;
- B. rafforzare il collegamento fra la formazione nell'ambito dell'eredità culturale e la formazione professionale;
- C. incoraggiare la ricerca interdisciplinare sull'eredità culturale, sulle comunità ereditarie, sull'ambiente e sulle loro interrelazioni;
- D. incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all'interno che all'esterno del sistema educativo.

Articolo 14 – Eredità culturale e società dell'informazione

Le Parti si impegnano a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso all'eredità culturale e ai benefici che ne derivano:

- A. sostenendo le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si impegnano a tutelare la diversità linguistica e culturale nella società dell'informazione;
- B. favorendo standard internazionali compatibili allo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione dell'eredità culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito dei beni culturali;
- C. adoperandosi per abbattere gli ostacoli all'accesso alle informazioni sull'eredità culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà intellettuale;
- D. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi all'eredità culturale non dovrebbe pregiudicare la conservazione dell'eredità culturale attuale.

Sezione IV: Controllo e cooperazione

Section IV – Monitoring and co-operation

Article 15 – Undertakings of the Parties

The Parties undertake to:

- A. develop, through the Council of Europe, a monitoring function covering legislations, policies and practices concerning cultural heritage, consistent with the principles established by this Convention;
- B. maintain, develop and contribute data to a shared information system, accessible to the public, which facilitates assessment of how each Party fulfils its commitments under this Convention.

Article 16 – Monitoring mechanism

- A. The Committee of Ministers, pursuant to Article 17 of the Statute of the Council of Europe, shall nominate an appropriate committee or specify an existing committee to monitor the application of the Convention, which will be authorised to make rules for the conduct of its business;
- B. The nominated committee shall:
 - a. establish rules of procedure as necessary;
 - b. manage the shared information system referred to in Article 15, maintaining an overview of the means by which each commitment under this Convention is met;
 - c. at the request of one or more Parties, give an advisory opinion on any question relating to the interpretation of the Convention, taking into consideration all Council of Europe legal instruments;
 - d. on the initiative of one or more Parties, undertake an evaluation of any aspect of their implementation of the Convention;
 - e. foster the trans-sectoral application of this Convention by collaborating with other committees and participating in other initiatives of the

Articolo 15 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano:

- A. a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, una funzione di monitoraggio sulla legislazione, le politiche e le pratiche riguardanti l'eredità culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente Convenzione;
- B. a mantenere, sviluppare ed elargire dati per un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte rispetti i propri impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 16 - Meccanismo di monitoraggio

- A. il Comitato dei Ministri, in conformità all'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, nominerà un comitato apposito o indicherà un comitato già esistente al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, il quale sarà autorizzato a definire le modalità di svolgimento della sua missione;
- B. Il comitato così designato dovrà:
 - a. stabilire delle norme di procedura quando necessarie;
 - b. gestire il sistema informativo comune di cui all'articolo 15, mantenendo la supervisione sulle modalità per cui ogni impegno stabilito dalla presente Convenzione é ottemperato;
 - c. fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;
 - d. su iniziativa di una o più Parti, intraprendere la valutazione di ogni aspetto dell'applicazione da parte loro della Convenzione;
 - e. promuovere l'applicazione trans-settoriale della presente Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa;

- Council of Europe;
- f. report to the Committee of Ministers on its activities.

The committee may involve experts and observers in its work.

Article 17 – Co-operation in follow-up activities

The Parties undertake to co-operate with each other and through the Council of Europe in pursuing the aims and principles of this Convention, and especially in promoting recognition of the common heritage of Europe, by:

- A. putting in place collaborative strategies to address priorities identified through the monitoring process;
- B. fostering multilateral and transfrontier activities, and developing networks for regional cooperation in order to implement these strategies;
- C. exchanging, developing, codifying and assuring the dissemination of good practices;
- D. informing the public about the aims and implementation of this Convention.

Any Parties may, by mutual agreement, make financial arrangements to facilitate international co-operation.

- f. riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività.

Il comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

Articolo 17 - Cooperazione nelle attività conseguenti

Le Parti si impegnano a cooperare le une con le altre ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione, e in particolare a promuovere il riconoscimento dell'eredità comune europea:

- A. mettendo in opera strategie di collaborazione, per affrontare le priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;
- B. promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
- C. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
- D. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

Sezione V: Clausole finali

Section V – Final clauses

Article 18 – Signature and entry into force

- A. This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe.
- B. It shall be subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- C. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- D. In respect of any signatory State which subsequently expresses its consent to be bound by it, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 19 – Accession

- A. After the entry into force of this Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe may invite any State not a member of the Council of Europe, and the European Union, to accede to the Convention by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers.
- B. In respect of any acceding State, or the European Union in the event of its accession, this Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Articolo 18 - Firma ed entrata in vigore

- A. Questa Convenzione è aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
- B. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dovranno essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- C. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.
- D. Per ogni Stato firmatario che successivamente esprima il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 19 - Adesione

- A. Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e l'Unione europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa dal voto unanime dei rappresentanti degli Stati Parti aventi diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
- B. Per ogni Stato aderente, o per l'Unione Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.

Articolo 20 - Applicazione territoriale

Article 20 – Territorial application

- A. Any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- B. Any State may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- C. Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 21 – Denunciation

- A. Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- B. Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 22 – Amendments

- A. Any Party, and the committee mentioned in Article 16, may propose amendments to this Convention.
- B. Any proposal for amendment shall be notified to the Secretary General of the Council of Europe, who shall communicate it to the member States

- A. Ogni Stato può, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori in cui si applica la presente Convenzione.
- B. Ogni Stato, in qualsiasi data successiva, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione di questa Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Nei confronti di detto territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- C. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21 – Denuncia

- A. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
- B. Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 22 - Emendamenti

- A. Ogni Parte, ed il comitato di cui all'articolo 16, possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
- B. Ogni proposta di emendamento sarà notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti ed ad ogni

of the Council of Europe, to the other Parties, and to any non-member State and the European Union invited to accede to this Convention in accordance with the provisions of Article 19.

- C. The committee shall examine any amendment proposed and submit the text adopted by a majority of three-quarters of the Parties' representatives to the Committee of Ministers for adoption. Following its adoption by the Committee of Ministers by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by the unanimous vote of the States Parties entitled to hold seats in the Committee of Ministers, the text shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- D. Any amendment shall enter into force in respect of the Parties which have accepted it, on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which ten member States of the Council of Europe have informed the Secretary General of their acceptance. In respect of any Party which subsequently accepts it, such amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a period of three months after the date on which the said Party has informed the Secretary General of its acceptance.

Article 23 – Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, any State which has acceded or been invited to accede to this Convention, and the European Union having acceded or been invited to accede, of:

- A. any signature;
- B. the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- C. any date of entry into force of this Convention in accordance with the provisions of Articles 18, 19 and 20;
- D. any amendment proposed to this Convention in accordance with the provisions of Article 22, as well as its

Stato non membro e all'Unione europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 19.

- C. Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti al comitato dei Ministri per l'approvazione. A seguito dell'approvazione del Comitato dei Ministri, in base alla maggioranza prevista dall'articolo 20.d dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto all'unanimità degli Stati Parti aventi diritto a sedere nel Comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione.
- D. Ogni emendamento entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che lo abbiano accettato, il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbia informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che la accetti in seguito, tale emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui detta Parte abbia informato il Segretario Generale della relativa accettazione.

Articolo 23 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e all'Unione Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire, riguardo:

- A. ogni firma;
- B. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- C. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20;
- D. ogni emendamento proposto alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell'articolo 22, così come la relativa data in cui

date of entry into force;

- E. any other act, declaration, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Faro, this 27th day of October 2005, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe and to any State or the European Union invited to accede to it.

* * *

l'emendamento entrerà in vigore;

- E. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente questa Convenzione.

In fede, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato questa Convenzione.

Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, nonché a ogni Stato o all'Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.

* * *